

REGOLAMENTO (CE) N. 2379/95 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1995****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1203/95 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2 lettera e);

considerando che l'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 ottobre 1995 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/95, nei primi cinque giorni del mese di novembre 1995 per 1 722 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 13.